Art.11

Il Caposala/Coordinatore e ogni altro operatore ISS che rileva irregolarità è tenuto a segnalarle al Coordinatore delle Professioni Sanitarie e ad allontanare dal reparto il soggetto.

Art.12

E' compito del Coordinatore delle Professioni Sanitarie effettuare la vigilanza, direttamente o avvalendosi dei Caposala o suoi delegati.

E' facoltà dei componenti del Comitato Esecutivo, dei Direttori di Dipartimento e del Coordinatore delle Professioni Sanitarie richiedere controlli congiunti con le Forze dell'Ordine e l'Ispettorato del Lavoro.

Art.13

Il presente Regolamento è adottato con Delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS e diventa immediatamente esecutivo.





REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA E L'ASSISTENZA PRIVATA INTEGRATA NON SANITARIA (**APINS**) NELLE AREE DI DEGENZA E NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DELL'ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE (art. 21 del Decreto Delegato n. 21 del 24 febbraio 2016)

Approvato con Delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS n. 12 del 31 maggio 2017

Regolamento per l'Assistenza Non Sanitaria e l'Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari dell'Istituto Sicurezza Sociale

Pag. 4/4 Pag. 4/4

Premessa

Il ricovero nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari rappresenta per la persona e la famiglia un momento di sofferenza, imputabile non solo alla presenza di una condizione di salute precaria, ma anche allo stato di incertezza provocato dall'allontanamento dal proprio ambiente sociale e familiare.

La vicinanza continuativa di un familiare, un amico o una persona di fiducia può contribuire a creare un contesto rassicurante per il paziente e i suoi familiari, alleviandone il disagio psicologico dovuto al ricovero ospedaliero o socio-sanitario.

- dare attuazione al Decreto Delegato n. 21/2016;
- definire criteri e modalità per l'accesso e la permanenza nelle strutture di degenza dei soggetti che prestano assistenza non sanitaria, al di fuori dei normali orari di visita;
- garantire la trasparenza nell'utilizzo dell'assistenza integrata privata non sanitaria;
- assicurare il controllo della presenza di soggetti che non prestano attività sanitaria e sociosanitaria e che permangono nella struttura al di fuori dell'orario di visita;
- collaborare con l'Ufficio del Lavoro al fine di facilitare l'applicazione delle norme in materia di lavoro.

Art. 1

L'assistenza non sanitaria, che si esplica in tutte quelle azioni di sostegno personale, relazionale e affettivo che non contrastano con le condizioni cliniche dell'assistito o con l'organizzazione della struttura sanitaria e socio-sanitaria, può essere prestata, al di fuori degli orari di visita, da:

- a)familiari
- b)persone di fiducia
- c) persone appartenenti ad associazioni di volontariato
- d)lavoratore che già presta assistenza domiciliare all'utente ricoverato
- e)assistente privato

Art. 2

Le persone che prestano assistenza privata non sanitaria (lavoratori autonomi, lavoratori occasionali, ecc...) devono essere regolarmente iscritte nella lista dei lavoratori autonomi o nella lista di disponibilità al lavoro occasionale e accessorio dell'Ufficio del Lavoro.

Le associazioni di volontariato e le cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza sono tenute a stipulare apposito accordo con l'ISS attenendosi ai requisiti previsti dal Decreto Delegato n. 21/2016.

Gli accordi stipulati vengono inviati al Coordinatore delle Professioni Sanitarie che provvede ad inserirli in appositi elenchi degli autorizzati all'accesso.

Δrt 3

Le liste delle persone che prestano assistenza privata non sanitaria sono rese pubbliche e disponibili dall'Ufficio del Lavoro direttamente sul sito istituzionale www.ufficiodellavoro.sm.

L'elenco delle associazioni di volontariato e delle cooperative o imprese che offrono servizi di assistenza che hanno stipulato l'apposito accordo con l'ISS, viene aggiornato e reso disponibile con cadenza mensile dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie.

Le informazioni di cui ai punti precedenti vengono rese disponibili dall'ISS attraverso differenti canali comunicativi (bacheche, portale web dell'ISS, link al sito Ufficio del Lavoro, ecc...).

Regolamento per l'Assistenza Non Sanitaria e l'Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari dell'Istituto Sicurezza Sociale

Art. 4

L'autorizzazione alla permanenza nelle strutture dell'ISS al di fuori dell'orario di visita per assistenza non sanitaria deve essere compilata dal richiedente e firmata - per le parti di competenza - dal richiedente stesso, dall'assistente privato, dal Caposala/Coordinatore o suo delegato e autorizzato dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie, utilizzando l'apposito Modulo (allegato 1). In orario notturno e nei festivi o in assenza del Coordinatore delle Professioni Sanitarie il richiedente l'assistenza è tenuto a consegnare la richiesta di autorizzazione nel primo giorno utile.

Art.5

I richiedenti sono tenuti a conoscere i contenuti del Decreto n. 21/2016, le norme vigenti in materia di lavoro e impiego di assistenti private e le disposizioni interne alle strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ISS.

Il Coordinatore delle Professioni Sanitarie rende disponibile ai richiedenti la modulistica fornita da parte dell'Ufficio del Lavoro (Modulo La1 - Richiesta Iscrizione alla Banca Dati del Lavoro occasionale ed Accessorio e Modulo La2 - Lavoro Occasionale e Accessorio - Richiesta ai sensi dell'Art. 9 L. n. 147/2015).

Art. 6

I soggetti che svolgono attività di assistenza non sanitaria sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle 'Norme comportamentali e obblighi' contenuti nella nota informativa consegnata all'atto della richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento (allegato 2).

Art. 7

Le responsabilità inerente agli obblighi in materia fiscale, di copertura assicurativa, di sicurezza e di ogni altro aspetto relativo alla disciplina del rapporto di lavoro sono esclusivamente a carico del richiedente e di coloro che svolgono assistenza integrata non sanitaria.

E' comunque responsabilità del richiedente l'assistenza privata, verificare che il soggetto assunto risponda ai requisiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Il Coordinatore delle Professioni Sanitarie comunica all'Ufficio del Lavoro, con periodicità mensile o, su richiesta degli uffici competenti, il flusso dei soggetti autorizzati, al fine di permettere a quest'ultimo, il rilievo di eventuali irregolarità inerenti le norme vigenti in materia di autorizzazione al lavoro.

Art. 9

Gli operatori che prestano assistenza privata integrata non sanitaria devono astenersi da qualunque forma di pubblicizzazione dei servizi offerti.

Art.10

La constatazione della mancanza dei requisiti richiesti determina la sospensione dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati.

I soggetti sospesi possono essere nuovamente inseriti nell'elenco a seguito di regolarizzazione di tutti i requisiti di legge.

In caso di recidiva la sospensione diventa definitiva.

Regolamento per l'Assistenza Non Sanitaria e l'Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari dell'Istituto Sicurezza Sociale